COMUNE DI GALGAGNANO
PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 09.10.2019
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. ___ DEL __.12.2021

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione della palestra di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
La palestra comunale, e le attrezzature in essa esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
L'uso pubblico della palestra comunale è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intende:
- *per palestra comunale*: il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive sita in Via Curioni n. 4;
- *per attività sportiva:* la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- *per forme di gestione:* le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo dell'impianto sportivo;
- *per convenzione:* l'atto amministrativo che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario;
- *per concessionario:* associazione, ente o soggetto a cui affidata la gestione della palestra;
- *per destinatario d'uso:* soggetto/i pubblico/i privato/i autorizzati all'utilizzo occasionale non continuativo della palestra da parte dell'Amministrazione Comunale;

ART. 3 - OBIETTIVI

L'Amministrazione Comunale affida la gestione e/o l'utilizzo della palestra comunale a soggetti in grado di soddisfare i seguenti obiettivi:
a) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
b) promozione delle diverse forme di partecipazione dei cittadini, delle associazioni e del volontariato.

ART. 4 - DESTINATARI DELLA PALESTRA COMUNALE

Possono chiedere l'affidamento in gestione e/o utilizzo della palestra comunale i seguenti soggetti:

- società sportive regolarmente costituite che siano affiliate alle rispettive federazioni e ad enti di promozione riconosciuti dal CONI;
- enti e associazioni di promozione sportiva, ricreativa e culturale che hanno sede e/o operano sul territorio comunale;
- soggetti pubblici e privati;

ART. 5 - FORME DI GESTIONE E/O UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE

La palestra comunale può essere gestita e/o esserne programmato l'utilizzo mediante canone di locazione, secondo le seguenti modalità:

a) direttamente dall'Amministrazione Comunale anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art.114 del Testo Unico degli Enti Locali oppure società, associazioni e/o Fondazioni partecipate dallo stesso Comune;
b) mediante affidamento in gestione e/o utilizzo, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Galgagnano e operanti nel territorio da diversi anni (L. 27 dicembre 2002 N. 289 art. 90 – Finanziaria 2003; L.R. N. 27/2006 art. 5)
c) mediante affidamento in gestione e/o utilizzo a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), nel rispetto dei principi di apposite procedure di selezione.

Nella scelta del contraente si dovrà garantire l'uso pubblico e sociale delle strutture in modo da assicurare la più ampia diffusione della pratica sportiva in sintonia con le leggi in materia di sport.

ART. 6 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE IN GESTIONE E/O UTILIZZO

Negli affidamenti in gestione e/o utilizzo di cui sopra, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
- esperienza nella gestione di impianti sportivi similari per tipologia e dimensioni;
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili; - affidabilità economica;
- compatibilità dei progetti e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto sportivo, oggetto dell'affidamento; - progetto tecnico di gestione dell'impianto;

ART. 7 - RESPONSABILITÀ

Le società sportive, gli enti o associazioni, i soggetti pubblici e privati che usufruiscono, a qualsiasi titolo, in gestione e/o utilizzo in locazione la palestra comunale, assumono di fronte all'Amministrazione Comunale la responsabilità di tutti i danni causati alle cose di proprietà comunale, in occasione o per gli effetti della propria attività nell'ambito delle strutture e devono tenere indenne, l'Amministrazione Comunale, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che può derivare a cose e persone, a causa della gestione del complesso sportivo.

Dovranno, inoltre, assumere le responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate anche nei confronti dei partecipanti, anche se autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Al Concessionario/destinatario d'uso della Palestra comunale verranno consegnate le varie chiavi per accedere alla Palestra, al fine di provvedere direttamente all'apertura e alla chiusura delle porte, assumendosi tutte le responsabilità del caso.

Nessuna responsabilità per danni a persone o cose potrà derivare all'Amministrazione Comunale per effetto della gestione della palestra.

ART. 8 - GARANZIE PER DANNI

A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle persone e/o alle cose, il concessionario e/o utilizzatore, dovrà stipulare apposita polizza fidejussoria (assicurativa o bancaria).

Nel caso di danni alle strutture e alle attrezzature, nelle ore di uso delle stesse, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e, qualora il gestore non provveda, nel termine fissato all'Amministrazione comunale, al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), l'affidamento, assegnazione e/o utilizzo, verrà immediatamente revocato, salve ulteriori azioni per responsabilità civile e patrimoniale, conseguenti al danno prodotto.

ART. 9 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E/O UTILIZZATORE

L'affidamento in gestione e/o di utilizzo, comporta da parte del soggetto che ne è titolare, i seguenti adempimenti e l'accettazione delle condizioni qui riportate:

- effettuazione della manutenzione ordinaria e del servizio di custodia;
- pulizia della struttura secondo i dettami delle regole derivanti dalla lotta e contenimento da Covid19 e fino a revoca del periodo di emergenza e comunque secondo i dettami dei Decreti Ministeriali e/o da Leggi Regionali in materia;
- solo nel caso di affidamento in concessione della gestione annuale e/o pluriennale, il concessionario ha l'obbligo di volturare le utenze di gas, luce ed acqua e provvedere al suo pagamento;
- custodia delle attrezzature, rilevamento e comunicazione tempestiva dei danni apportati alle strutture con relativa comunicazione agli uffici competenti;
- sottoscrizione, di un elenco di beni in dotazione all'impianto, con indicazione dello stato d'uso;

- invio, entro i termini fissati dall'Ufficio tecnico del comune, di un rendiconto delle spese sostenute e dei ricavi relativi alla gestione dell'impianto;
- impegno a non apportare modifica, anche temporanea, alle strutture dell'impianto, senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale che potrà in ogni caso pretendere la rimessa in pristino dei manufatti stessi senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti;
- l'impegno a non cedere a terzi, in alcun modo e per nessun motivo, l'uso dell'impianto e annessi, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- il riconoscimento del diritto, da parte dell'Amministrazione Comunale concedente, di utilizzare in proprio, ovvero concedere a terzi, mediante preavviso al concessionario, l'uso dell'impianto sportivo in gestione compatibilmente con le attività già programmate;
- il diritto dell'Amministrazione Comunale, di effettuare sopralluoghi al fine di controllare il rispetto degli impegni assunti dal concessionario con la convenzione.

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL DESTINATARIO D'USO E/O UTILIZZATORE

Il destinatario d'uso si impegna al pagamento anticipato della tariffa per l'utilizzo della palestra e/o del canone di locazione; tale tariffa sarà preventivamente stabilita dalla Giunta Comunale.
Il destinatario d'uso e/o utilizzatore, si impegna altresì a non concedere a terzi estranei in alcun modo l'uso della palestra comunale.
Per quanto riguarda la disciplina della responsabilità si applica l'art. 7.

ART. 11 - CANONE

Il Concessionario e/o utilizzatore, è tenuto a versare a favore dell'Amministrazione Comunale un canone, orario/mensile e/o annuo, che sarà stabilito con successivo atto.
La palestra comunale dovrà essere concessa dietro pagamento di una tariffa fissata dalla Giunta Comunale.
L'accesso alla palestra comunale sarà consentito solo dietro presentazione, all'Ufficio tecnico, della ricevuta di pagamento dell'intero canone da parte del Concessionario e/o utilizzatore.
Nel caso in cui la sospensione o la revoca dell'affidamento avvenga per lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per impreviste esigenze dell'Amministrazione Comunale, verrà restituita una quota di canone tariffario versata, tranne nel caso in cui i lavori di ripristino/manutenzione siano la conseguenza di un uso irregolare e/o per avvenuto danno della palestra.

ART. 12 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Ai fini della programmazione dell'uso della palestra comunale e della conseguente assegnazione a concessionario e/o utilizzatore, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto, in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi e poi viene data priorità a richieste per l'intera stagione.

In caso di pluralità di richieste della palestra per la medesima fascia oraria, l'impianto verrà assegnato secondo la seguente priorità:

- *società/associazioni aventi la sede sociale nel Comune di Galgagnano;*
- *gruppi di persone con richiedente e quindi responsabile, residente nel comune di Galgagnano;*
- *società/associazioni esterne con iscritti residenti a Galgagnano;*
- *società/associazioni esterne senza iscritti nel Comune di Galgagnano e se necessario, si terrà conto del numero di iscritti alla specifica attività, dando precedenza a chi ha un numero maggiore di iscritti e successivamente della data e ora di invio della richiesta di utilizzo all'indirizzo pec del Comune di Galgagnano.*

Nell'assegnazione della palestra, il concessionario e/o utilizzatore, dovrà evitare la sovrapposizione di discipline non compatibili con la struttura e/o con l'utilizzo in orario successivi.
Non potrà essere concesso l'uso della palestra a società e associazioni che in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

ART.13 - REVOCA

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la gestione e/o utilizzo della palestra comunale, sia per pubblica necessità che per motivi di pubblico interesse, nonché quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari o anche naturali, salvo indennizzi, o per lavori eseguiti di manutenzione straordinaria, previamente autorizzati.
A seguito di violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione d'uso e/o utilizzo, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare la concessione (di qualsiasi tipo), fermo restando l'obbligo per il concessionario e/o utilizzatore, al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

ART.14 - CONCESSIONE PER USO STRAORDINARIO

Le utilizzazioni occasionali e straordinarie della palestra, non incluse nella programmazione, possono essere autorizzate a condizione che non si modifichi la programmazione già implementata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
Le domande dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso della palestra, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta, per cause indipendenti dalla sua volontà, essendo riservata ogni valutazione all'Amministrazione Comunale.
Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora di inizio e di fine dell'attività, il tipo di attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa.

Si precisa che, nella fascia oraria determinata dall'amministrazione comunale, possono pervenire richieste anche nella medesima giornata di utilizzo, fatto salvo la presenza di precedenti prenotazioni di terze parti.

ART. 15 - USO GRATUITO DELLA PALESTRA

La palestra può essere concessa in uso gratuitamente o con tariffe agevolate, previo parere favorevole della Giunta comunale, per lo svolgimento di attività, iniziative e/o manifestazioni svolte:

- con il patrocinio del Comune aventi particolare e pregnante "valenza sociale";
- rivolte alla collettività e quindi ritenute di interesse pubblico e senza fine di lucro.

ART. 16 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE D'USO

Il Comune può sospendere temporaneamente la validità della concessione d'uso, e/o di utilizzo, della palestra, dando comunicazione scritta al concessionario/utilizzatore, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 20 giorni nel caso in cui ciò si renda necessario, quale per esempio:

- per sopravvenute inderogabili necessità del comune;
- per lo svolgimento di particolari manifestazioni di qualunque genere (sportive e non);
- per ragioni tecniche contingenti di manutenzione della palestra;
- in questi casi verrà restituita una quota del canone già versato dal Concessionario.